CIRCOLARE 10 giugno 2015, n. 5.

Moduli unificati e semplificati per la comunicazione di inizio lavori (CIL) e per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli inteventi di edilizia libera. Precisazioni.

AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA

e p.c. ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

ALLA CORTE DEI CONTI

AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA SEDE DI PALERMO

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA SEZIONE STACCATA DI CATANIA

La Conferenza unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sancito, nella seduta del 18 dicembre 2014 l'Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di "edilizia libera" di cui all'art. 6, comma 2, lett. a, b, c, d, e, e-bis, del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

I nuovi moduli fanno seguito a quelli già adottati nella precedente seduta del 12 giugno 2014 dalla stessa Conferenza unificata, relativi alla presentazione dell'istanza di "permesso di costruire" di cui all'articolo 20 del citato DPR n. 380/2001, e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sull'uso dei quali questo Dipartimento ha già diramato apposita risoluzione in data 5 agosto 2014 con la circolare n. 3 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana – parte I, n. 35 del 22 agosto 2014).

In particolare, l'accordo del 18 dicembre u.s. ha disposto, al comma 2 dell'art. 1, che le Regioni e i comuni, entro sessanta giorni dall'adozione in sede di Conferenza unificata, adeguino, "in relazione alle specifiche normative regionali e di settore, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati"; è stato previsto, altresì, al successivo comma 3, che "le Regioni e i comuni garantiscano la massima diffusione dei moduli" stessi.

Ciò premesso, si ritiene dover fornire sulla questione l'avviso di questa amministrazione, stante le perplessità evidenziate dai comuni sulla circostanza che il mancato recepimento integrale del DPR n. 380/2001 nella Regione siciliana, essendo spirato il termine del previsto "adeguamento normativo", potrebbe inficiare l'adozione dei moduli.

- Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ai primi tre commi dell'articolo 2 "Competenze delle regioni e degli enti locali", dispone che:
- 1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
- 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
- 3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.

Come è noto, in virtù della competenza legislativa esclusiva riservata alla Regione siciliana in materia "urbanistica" ai sensi dell'art. 14, lett. f), dello Statuto autonomistico, le disposizioni del suddetto testo unico n. 380/2001 non operano direttamente nell'ordinamento regionale, se non limitatamente a quelle disposizioni regionali già emanate che espressamente ne fanno un rinvio c.d. "dinamico" (C.G.A., sez. riun., del 19 febbraio 2013, n. 206/11).

Orbene, poiché l'art. 6, comma 2, del citato DPR n. 380/2001 riguardante le c.d. "attività di edilizia libera" non è stato recepito nell'ordinamento regionale siciliano – sul cui territorio tutt'oggi vige l'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 – viene a mancare il presupposto normativo per adottare i predetti moduli. Né a diversa conclusione può indurre la circostanza del decorso del termine stabilito dall'art. 1, comma 2, dell'accordo del 18 dicembre 2014, relativamente all'obbligo in capo a Regioni e comuni di adeguare i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, la cui adozione, nella nostra Regione potrà avvenire solo in caso di recepimento esplicito o "dinamico" delle norme statali.

Le Amministrazioni in indirizzo sono, di conseguenza, invitate ad esimersi dall'adottare la modulistica in oggetto, nelle more del recepimento del citato art. 6 del DPR n. 380/2001.

La pubblicazione della presente circolare nel sito istituzionale di questo Assessorato e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo.

> Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica: GIGLIONE

(2015.25.1529)048